



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Allegato 3: criteri di priorità per interventi su edifici privati

1. Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), propensione su vie di fuga.
2. In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.
3. Tali punteggi vengono corretti moltiplicandoli per un fattore "F" proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):
$$F = K \text{ ag Occupanti} / (\text{contributo in } \text{€}), \text{ con } K = 200000 \text{ ed } F \leq 100$$
4. Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2,3,9,11,13,14 e 15, nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio è incrementato del 30%.

Tab. 1: Punteggi relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione

| Epoca di realizzazione | Struttura in Calcestruzzo armato | Struttura in Muratura o mista | Struttura in Acciaio |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Prima del 1919 | 100 | 100 | 90 |
| Tra il 1920 ed il 1945 | 80 | 90 | 80 |





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

| | | | |
|---|----|----|----|
| Tra il 1946 ed il 1961 | 60 | 70 | 60 |
| Tra il 1962 ed il 1971 | 50 | 60 | 40 |
| Tra il 1972 ed il 1981 | 30 | 40 | 20 |
| Tra il 1982 ed il 1984 | 20 | 30 | 10 |
| Dopo il 1984 | 0 | 0 | 0 |
| Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole | 10 | 15 | 5 |

5. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio viene maggiorato del 20%.
6. Per gli edifici prospicienti una via di fuga, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, il punteggio viene ulteriormente maggiorato del 50%.

